

GIUNTA COMUNALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 30/12/2021

DELIBERAZIONE N. DG/2021/00651 (PROPOSTA N.DG/2021/00713)

Oggetto: Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2021-2023

La seduta ha luogo il giorno 30/12/2021 alle ore 18:20 , in Firenze, nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, in modalità anche a distanza, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Sindaco - Dario NARDELLA

Assiste: il Vice Segretario Generale Carla DE PONTI

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Dario NARDELLA	Sindaco
Alessia BETTINI	Vice Sindaco
Elisabetta MEUCCI	Assessore
Stefano GIORGETTI	Assessore
Alessandro MARTINI	Assessore
Sara FUNARO	Assessore
Federico GIANASSI	Assessore
Benedetta ALBANESE	Assessore
Cecilia DEL RE	Assessore
Cosimo GUCCIONE	Assessore

LA GIUNTA

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 9 novembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023, successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio n. 6 del 22 febbraio 2021, unitamente al Bilancio finanziario, alla Nota integrativa ed al Piano triennale investimenti 2021-2023;

con deliberazione n. 96 del 30 marzo 2021 la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-23;

con deliberazione n.545 del 30.12.2020 la Giunta ha approvato il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2020-2022, e con deliberazione n°600 del 14.12.21 ne ha approvato la relazione consuntiva;

Considerato che in materia di razionalizzazione delle spese di funzionamento la legge 24.12.2007 n. 244 prevede all'art. 2 c. 594 che le Amministrazioni adottino piani triennali per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche; delle autovetture di servizio; dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio;

Visto che l'art. 16 c. 4 del D.L. 6.7.2011 n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito in legge 15.7.2011 n. 111, stabilisce che le pubbliche amministrazioni "*possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso a consulenze attraverso persone giuridiche*" e che detti piani "*indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari*";

Dato atto che le Direzioni e i Servizi dell'Ente interessati al Piano Triennale, hanno fornito i dati e le informazioni necessarie alla formazione del piano, relativamente alle voci di spesa previste dalle norme sopra richiamate;

Dato atto che il documento denominato "Piano Triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2021-2023", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), raccoglie l'esito del processo sopra descritto;

Dato atto che il suddetto piano si articola nelle seguenti misure, in parte già individuate nel precedente piano 2020-2022 e condivise dal gruppo di lavoro riunitosi in data del 30.9.21, ovvero:

1. riduzione della spesa di personale

2. riduzione costi dei servizi tramite appalti di servizio, forniture (assistenza minori non accompagnati, mense, notifiche verbali, portierato, cura cavalli etc.)

Visti:

- il c. 5 dell'art. 16 del D.L. 6.7.2011 n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito in legge 15.7.2011, in base al quale le eventuali economie aggiuntive previste nei piani di razionalizzazione ed effettivamente realizzate e accertate a consuntivo dai competenti organi di controllo, possano essere utilizzate annualmente nell'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa in relazione ai piani di razionalizzazione della spesa;

- il comma 1 dell'art. 4 del DL 16/2014 convertito in legge n. 68/2014 "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi", in virtù del quale gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli

- il comma 2 del predetto articolo 4, secondo il quale gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa ai sensi della legge n. 111/2011;

- la circolare n. 13/2011 (G.U. n. 48 del 27.2.2012) della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Funzione pubblica, secondo la quale i risparmi conseguiti nei piani di razionalizzazione dalle amministrazioni, costituiscono economie aggiuntive rispetto a quelle prescritte obbligatoriamente da specifiche norme, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa;

- la nota della Presidenza del Consiglio dell'8 agosto 2014 con indicazioni applicative relative all'art. 4 comma 2 del DL 16/2014 (relativo a "misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi"), in base alla quale il risparmio destinabile allo scopo compensativo di cui sopra può essere anche il cento per cento di quello che consegue all'adozione di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa al netto delle economie già previste dalla normativa vigente, poiché non si tratta di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione collettiva decentrata, bensì alla copertura delle quote di fondo decentrato da recuperare per superamento dei vincoli finanziari;

- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie 2/2013 che ha enunciato il seguente principio "In coerenza con i vincoli delineati dall'art. 9, commi 1 e 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010, n. 122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 16 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro";

- la deliberazione n. 289/2015 della Corte dei Conti, sezione Veneto, che richiamando la linea interpretativa delle disposizioni legislative sopra richiamate (art. 4 dl 16/2014), tracciata dal Comitato temporaneo, composto da rappresentanti delle competenti amministrazioni centrali, regionali e locali in seno alla Conferenza Unificata, nonché la deliberazione Sezione delle Autonomie n. 2/SEZAUT/2013, sopra citata, ritiene che "i risparmi conseguiti ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. 98/2011 siano destinabili innanzitutto al graduale recupero delle somme indebitamente erogate, suddivise in quote annuali e, solo in un secondo momento, procedere alla distribuzione di quanto eventualmente avanzato, a titolo di trattamento accessorio, nelle percentuali stabilite dal legislatore nel comma 5 del citato art. 16";

Preso atto altresì:

-della pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Emilia-Romagna n. 14 del 2013, che qualifica come ordinatorio e non perentorio il termine del 31 marzo entro cui gli enti possono adottare i piani triennali di razionalizzazione della spesa;

-del comma 597 dell'art.2 della legge 244 del 24/12/2007 "a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente";

-del comma 598 "I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 54 del codice amministrativo digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005";

Ritenuto, pertanto, di adottare il piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per gli anni 2021-2023, aggiornato sulla base delle proposte di risparmio delle Direzioni;

Atteso che il piano adottato sarà oggetto d'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del c. 6 dell'art. 16 del D.L. 98/2011 già richiamato;

Atteso che il piano adottato sarà oggetto di pubblicità" nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, ai sensi del comma 598 Legge n° 244/07 con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005).

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile in ordine al presente provvedimento rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000;

Visto l'art. 48 e ravvisata la propria competenza in merito;

Ritenuto di dare immediata operatività alle azioni del piano dichiarando il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 Dlgs267/00;

DELIBERA

Per tutto quanto richiamato in premessa

1. di approvare il piano triennale 2021-2023 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, così come risulta nell'allegato parte integrante della presente deliberazione (allegato A);
2. di dare atto che l'importo presunto dei risparmi per il periodo 2021-2023 è pari ad euro 3.726.677,27
3. di dare atto che la destinazione dei risparmi effettivi sarà definita con successivo provvedimento;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 597, Legge 24/12/2007, n. 244 dovrà essere predisposta una relazione consuntiva annuale sullo stato di attuazione del Piano ed inviata agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti;
5. di dare atto che il "Piano Triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2021-2023" sarà pubblicato a cura del Servizio Pianificazione Controllo e Statistica nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO A PIANO RAZIONALIZZAZIONE SPESE 2021-2023

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 2021 Piano di razionalizzazione.pdf -

ccc8219b5e01e25315042683c77ef7ab326bb7c090ebb4f480caafe5cdd5679b

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 28/12/2021	Il Dirigente / Direttore Parenti Giacomo
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 28/12/2021	Il Dirigente / Direttore Cassandrini Francesca

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO:

Favorevoli	10: Dario NARDELLA, Alessia BETTINI, Elisabetta MEUCCI, Stefano GIORGETTI, Alessandro MARTINI, Sara FUNARO, Federico GIANASSI, Benedetta ALBANESE, Cecilia DEL RE, Cosimo GUCCIONE,
Contrari	0
Astenuti	0
Non votanti	0

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PROVVEDIMENTO.

Il Vice Segretario Generale

Il Presidente